

MALTRATTAMENTO DEGLI ANIMALI

Normativa e modalità operative

Bergamo, 18 giugno 2010

DIPARTIMENTO PREVENZIONE VETERINARIO

Dr. Paolo Antonioli

tel. 035-2270.684 - Cell 334-6878766 Email: pantonioli@asl.bergamo.it

I reperti ci dicono che:

- La comparsa dell'uomo sulla terra risale a 3,5 milioni di anni addietro**
- 10 mila anni addietro: graduale passaggio da uomo "cacciatore-raccoglitore" ad "agricoltore-allevatore"**

Sicuramente l'uomo si è preso cura degli animali, quantomeno per motivi utilitaristici

Non è sufficiente "accudire" gli animali

→ esigenza etica di riconoscere agli animali, quali esseri viventi, condizioni di vita dignitose

→ condizioni di benessere

Nel tempo è cambiato / si è evoluto il concetto di "benessere animale" → espressione di aumentata civiltà dei popoli favorita da:

→ conoscenze scientifiche

→ aumentato benessere economico

→ esigenza della ns. "era post-moderna" di tutelare gli animali e l'ambiente (che inizia a presentare segni di degrado)



Regione
Lombardia

ASL Bergamo

Qs. sensibilità ha iniziato a svilupparsi in classi sociali agiate in UK e USA nell'800: trascorso almeno 1 secolo prima che si affermasse come "fenomeno di massa" tuttora in espansione.

A far data dagli anni 80, l'UE ha iniziato a codificare questa sensibilità, con norme generali e speciali



Fine 700 il filosofo inglese Jeremy Bentham scrisse:

".. verrà il giorno in cui il resto degli esseri animali potrà acquisire quei diritti che non gli sono mai stati negati se non dalla tirannia.."

eticamente "...il problema da porsi non è se possono ragionare o se possono parlare, ma se possono soffrire"

Nell'800 Charles Darwin con la teoria dell'evoluzione scardinò ogni rigida barriera biologica tra uomo e gli animali



Nel **1964** Ruth Harrison pubblicò il libro "Animal machine" → espose il dramma della assenza di umanità verso gli animali allevati in modo intensivo

Grande scalpore per la scoperta dei problemi legati all'industrializzazione degli allevamenti → nel **1965** il **Governo Inglese** commissionò uno studio esitato nel 1968 nel "**Brambell Report**" in merito al benessere degli animali allevati intensivamente: **primo documento scientifico ufficiale sul benessere animale**

Sancito il **Principio delle 5 libertà per la tutela del benessere animale**:

- 1.**libertà dalla fame, dalla sete e dalla cattiva nutrizione;
- 2.**libertà dai disagi ambientali (possibilità di disporre di un ambiente fisico adeguato e confortevole);
- 3.**libertà dalle malattie e dalle ferite;
- 4.**libertà di poter manifestare le caratteristiche comportamentali specie-specifiche;
- 5.**libertà dalla paura e dallo stress.



Regione
Lombardia

ASL Bergamo

Gli ultimi due punti si rivelano argomenti complessi ed il **dibattito scientifico sulle metodiche per la loro valutazione è tutt'ora aperto**

Si è discusso a lungo (*ancora oggi*) sul ruolo del Medico Veterinario, unico professionista che, in scienza e coscienza, *ed a patto che non si faccia schiacciare dagli interessi politici e sociali spesso contrapposti se non antitetici*, è deputato e delegato ad "interpretare":

- i bisogni dell'animale (sanitari e comportamentali)
- gli "interessi degli animali"

L'uomo si è sempre interessato del benessere degli animali, anche se in genere più per motivi utilitaristici che per rispetto-amore per l'animale.

Nei nostri codici gli articoli erano per lo più caratterizzati dalla volontà di tutelare:

- il diritto di proprietà dell'uomo sugli animali
- la salute del cittadino
- il comune senso di pietà (prevenire atti che possano provocare ripugnanza)



Regione
Lombardia

ASL Bergamo

Sentenza Cassazione penale n.691 del 14.3.90
ribadisce che la **condizione giuridica degli animali**
è quella di "res", ma riconosce la loro
particolarità di "**esseri viventi con autonomia di**
movimento" quindi in grado di "**esprimere la**
propria individualità" mediante atti liberi che
modificano i comuni rapporti giuridici nei quali
vengono a trovarsi in qualità di cosa

La **condizione giuridica degli animali selvatici** (con L.968/77) è stata modificata → considerati "**res omnium**" (beni indisponibili dello Stato, tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale) mentre prima erano considerati "res nullius".

In tal modo, proibendo qualsiasi cattura, si è voluto tutelare la fauna, specie quella in via di estinzione - la stessa legge prevede per alcune specie selvatiche, determinati periodo di cattura (prelievo in deroga al principio sancito da Legge)

Riferimenti normativi UE

Norme generali/trasversali

- Benessere allevamento → DLvo 146/2001
- Trasporto degli animali → Reg CE 1/1005
- Condizioni al Macello → DLvo 333/1998
(Reg/CE/1099/2009)

Norme speciali/verticali

- Allevamento suini → DL.vo 30/12/92 n° 534
- All. vitelli → DLvo 30/12/92 n° 533
- All. ovaiole → DLvo 267/2003
- All. broiler → (in recepimento Dir/CE/43/2007)

Riferimenti normativi nazionali

- ***LEGGE 20 luglio 2004, n.189***
- **DPR 31/3/1979**
- **Legge 281/91**

- **Linee Guida Regionali sul Benessere animale (2005)**
- **L.R. 16 (LR 33/2009) & Regolamento 2/2008**

Importazione - Commercializzazione - Detenzione specie esotiche

- *L.874/1975 "Recepimento Convenzione di Washington"*
- **DM 31 dic.1983 - Attuazione Regg/CEE 3636/82 e 3418/83 su convenzione Washington**
- **L. 150/1992. Sanzioni collegate alla L.874/75**

Detenzione specie pericolose

- *D.M. Ambiente 19 aprile 1996*

Protezione animali utilizzati a fini sperimentazione

- **D.L. 116/1992 - Esenzioni e deroghe al DM 1996**

LEGGE 20 luglio 2004, n.189

Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate.

Art. 1

Dopo il titolo IX del libro II del C.P. - «Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume» è inserito il seguente:

TITOLO IX-BIS - DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO PER GLI ANIMALI

Art. 544-bis - (Uccisione di animali) - punisce
"chiunque, per crudelta' o senza necessita', cagiona
la morte di un animale ..."

Art. 544-ter - (Maltrattamento di animali) -
Chiunque, per crudelta' o senza necessita', cagiona
una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a
sevizie - comportamenti - fatiche - lavori
insopportabili per le sue caratteristiche etologiche...

Art. 544-quater - (Spettacoli o manifestazioni vietati). - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali ...

Art. 544-quinquies - (Divieto di combattimenti tra animali) punisce "chiunque promuova, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica ..."

Art. 544-sexies. - (Confisca e pene accessorie)

1. Nel caso di condanna *...(omissis)* .. per i delitti previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater e 544-quinquies, è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato. ...

3. **L'articolo 727 CP penale e' così sostituito**
" (Abbandono di animali) - Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività...

Art. 6.

(omissis)

2. La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali e' affidata anche alle guardie giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute,

- con riguardo agli animali di affezione,*
- nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 . del codice di procedura penale,*

.

Art. 55 C.P.P. (Funzioni della polizia giudiziaria)

1. La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale. (omissis)

Art. 57 C.P.P. (Funzioni della polizia giudiziaria).

(omissis)

3. Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'art. 55.».

DPR 31.3.79

All'ENPA ente morale (dal 1938) viene attribuita personalità giuridica di diritto privato (non più pubblico).

Le guardie zoofile ENPA non più qualifica di agenti di P.S. ferma restando quella di guardia giurata e *"potranno essere utilizzate a titolo volontario e gratuito dai Comuni e CC.MM. (titolari delle funzioni) per la prevenzione e repressione infrazioni relative alla protezione degli animali e la difesa del patrimonio zootecnico"*.

LINEE GUIDA REGIONALI - 2005

Finalità

- garantire omogenea applicazione su tutto il territorio regionale della vigente normativa
- uniformare i comportamenti delle AA.SS.LL. in tutte le situazioni Lombarde pur nella difformità del territorio di competenza di ciascuna di esse.

Benessere

→ stato di salute, stato di soddisfazione interiore generata dal giusto equilibrio di fattori psicofisici" (Zingarelli, 1998).

→ Lo stato di un organismo in relazione ai suoi tentativi di adattarsi all'ambiente (Broom, 1986).

→ uno stato di salute completo, sia fisica che mentale, in cui l'animale è in armonia con il suo ambiente" (Hughes, 1976).

Sofferenza → un complesso di stati emotivi spiacevoli"

In base alla letteratura scientifica, riconosciuti
**3 tipi di approccio finalizzato alla valutazione
benessere animale:**

1. l'approccio **basato sui feelings** → cioè sulle
sensazioni soggettive degli animali
(stati affettivi ed emozioni)
percepiti come **piacevoli o spiacevoli**

Le misurazioni con “**test di preferenza**” basati su
→ **indicatori comportamentali**: alterazioni del repertorio
comportamentale normale, stereotipie, ecc
→ **indicatori fisiologici di stati emotivi**: frequenza cardiaca,
respiratoria, salivazione ecc.).



2. l'approccio funzionale basato sulle funzioni biologiche normali degli animali. → stato di salute, longevità, successo riproduttivo.

Alla base di tale modello vi è la teoria dello stress. L'individuo risponde ad uno stimolo ambientale avverso, a livello fisiologico,



3. l'approccio naturale basato sul concetto che gli animali, se vivono in un ambiente naturale, manifestano il proprio completo repertorio comportamentale.

Risulta però spesso difficile identificare il significato di "ambiente naturale", in particolare per le specie domestiche dove sono intervenuti secoli, se non millenni, di selezione artificiale compiuta dall'uomo.

Servono **indicatori** che possano integrarsi e dare un quadro generale ed il più possibile obiettivo:

→ legati all'animale:

- **indicatori fisiologici**, biochimici e biofisici: livelli ormonali, frequenza cardiaca, attività del sistema immunitario;
- **indicatori patologici**: presenza di patologie manifeste o latenti;
- **indicatori produttivi**: accrescimento, mortalità, fertilità, fecondità;
- **indicatori comportamentali**: risposta a tests comportamentali, grado di interazione sociale, presenza di stereotipie, presenza e tipologia dei vocalizzi;

- legati all'ambiente: idoneità delle strutture;
- legati alla gestione: grado di pulizia; manutenzione, applicazione di piani di profilassi;
- legati al rapporto uomo-animale: quantità e qualità delle interazioni, grado di preparazione del personale.


LEGGE 14 agosto 1991, n°281

Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo

Art. 1 - Principi generali


Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente.

L.R. 20 luglio 2006, n°16 "Lotta al randagismo e tutela animali d'affezione"



sostituita

Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia



(BUR2006021)

(3.2.0)

Legge regionale 30 dicembre 2009 - n. 33

Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità

Titolo VIII Norme in materia di sanità Pubblica
Veterinaria (Artt. 98 → 123)

Art. 104 - (Oggetto e finalità)

La Regione, in attuazione della L.281/91, anche al fine di favorire la convivenza tra uomo e animale, nonché di tutelarne la salute e il benessere, **promuove:**

- la prevenzione del randagismo
- la protezione e la tutela degli animali d'affezione a cui riconosce la dignità di esseri viventi, nel rispetto delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche, condannando ogni tipo di maltrattamento, compreso l'abbandono.

Art. 120 - (Volontariato)

Le associazioni di volontariato:

- iscritte nei relativi registri regionale e nazionale
- il cui statuto indichi, quale finalità, la protezione degli animali e dell'ambiente

possono collaborare alla effettuazione degli interventi di educazione sanitaria e di controllo demografico della popolazione canina e dei gatti che vivono in libertà, **previo accordo con l'ASL competente per territorio, o con i comuni per le rispettive competenze**

Art. 121 -(Controlli)

1. Le attività di accertamento delle infrazioni previste dalla presente legge competono all'ASL ed ai comuni (il **DG-ASL è titolare dei poteri sanzionatori**)

2. i comuni possono altresì avvalersi, mediante convenzioni, della collaborazione delle **guardie volontarie** delle associazioni con riconoscimento qualifica di **guardia giurata** ai sensi del TULL di pubblica sicurezza (DM 18 giugno 1931, n. 773), e degli **operatori volontari** appartenenti alle associazioni.

3. Le province, d'intesa con le ASL, concordano le modalità operative per il rilascio delle autorizzazioni agli operatori volontari di cui all'art. 120, a seguito del superamento di specifici esami al termine dei corsi di cui all'articolo 108, comma 3; i contenuti dei corsi vengono stabiliti dalle competenti direzioni generali regionali.

4. Il direttore generale dell'ASL propone al Prefetto l'attribuzione della qualifica di agente o di ufficiale di polizia giudiziaria al personale dell'ASL incaricato dei controlli previsti dalle norme di tutela degli animali

Corsi organizzati da Provincia

Ass.ni → Volontari - Guardie volontarie

Decreto Prefetto attribuisce qualifica di

Guardie giurate

ex art. 6 L. 189/2004 – artt.55 e 57 C.P.

→ con riguardo agli animali affezione

→ nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina

Ufficiali/Agenti di P.G

Anno 2009

Settore	N° controlli	Non Conformità	Sanzioni	Den. A.G.
Bovini	77	16	6	0
Suini	13	2	2	0
Avicolo	19	3	4	0
Altre specie & Trasporto	120	23	2	0
Animali affezione	200	56	5	2
tot	429	99 (23%)	19 (20%)	2 (2%)

Anno 2010

Settore	N° controlli 2010
Bovini	116
Suini	133
Avicolo	61
Altre specie & Trasporto	171
Animali affezione	167
tot	648